

Deliberazione della Giunta Regionale 22 novembre 2019, n. 23-553

Legge regionale n. 14 dell'11 luglio 2016 e smi, art. 19 comma 3. D.G.R. n. 23-6513 del 23.02.2018. Contributo annuale per la gestione degli uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) annualita' 2019. Spesa di euro 700.000,00.

A relazione dell'Assessore Poggio:

La legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 detta disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. In particolare, l'art. 8 della predetta legge regionale, dispone di promuovere la costituzione delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) al fine di valorizzare le risorse turistiche locali, favorirne la conoscenza mediante l'attività di informazione e migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza i turisti. Nello specifico, le ATL svolgono le seguenti attività:

- raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando e coordinando gli uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT);
- forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci.

Nell'ambito delle attività definite dalla L.R. n. 14/2016 e smi, le ATL provvedono all'istituzione degli IAT e ne danno comunicazione alla Regione, indicandone l'ubicazione, l'orario di apertura, il numero di addetti e le modalità di gestione, come previsto dall'art. 16, comma 2 della suddetta legge.

In attuazione di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 16 della succitata L.R. 14/2016, la Giunta regionale con DGR n. 36-5672 del 25/9/2017 ha approvato il regolamento contenente: "Disposizioni regionali relative ai requisiti minimi degli uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT)".

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività degli uffici di informazione e accoglienza turistica, che costituiscono un riferimento importante ed essenziale per i turisti nonché una vetrina delle risorse turistiche locali, la legge regionale n. 14/2016 e smi, prevede, all'art. 19 comma 3, che la Giunta regionale stabilisca i criteri per la concessione di contributi annuali a favore delle ATL, soggetti titolari degli IAT, per le spese di gestione degli uffici di informazione medesimi, direttamente o indirettamente gestiti, anche attraverso la definizione di costi standard.

Richiamata la Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 14 che stabilisce all'art. 6 comma 1 che i criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, che i dirigenti osservano all'atto dell'assegnazione degli stessi, siano predeterminati dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, se non sono già stabiliti dalla legge o nei casi in cui è opportuno porre ulteriori specificazioni.

Vista la D.G.R. n. 23 – 6513 del 23.02.2018 che ha approvato, ai sensi della suddetta L.R. n. 14 del 14/10/2016, i criteri per la concessione dei contributi annuali alle ATL da stanziare sull'apposito capitolo del bilancio regionale per gli esercizi di riferimento e loro modalità di liquidazione, che qui si confermano, per garantire la gestione degli Uffici IAT da parte delle medesime, in adempimento a quanto previsto dal succitato art. 19, comma 3 della LR. 14/2016 e smi come di seguito specificato:

1. 25% quota fissa di pari importo da assegnare a ciascuna ATL;
2. 35% quota proporzionale da attribuire a ciascuna ATL sulla base del numero di posti letto presenti sul territorio di competenza, con riferimento agli ultimi dati ufficiali disponibili;
3. 35% quota proporzionale da attribuire a ciascuna ATL sulla base delle presenze turistiche sul territorio di competenza, con riferimento agli ultimi dati ufficiali disponibili forniti dall'Osservatorio turistico regionale;
4. 5% quota proporzionale da attribuire a ciascuna ATL sulla base dell'estensione del territorio di competenza;

visto che la medesima DGR 23 – 6513 del 23.2.2018 demandava ad un successivo atto deliberativo la quantificazione dei contributi da assegnare alle singole ATL sulla base dei criteri in essa stabiliti e sulla base di quanto stanziato sull'apposito capitolo del bilancio per l'esercizio di riferimento;

vista la DGR n. 1 -8566 del 22.3.2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

vista la DGR 19- 379 dell'11.10.2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Variazione compensativa per l'anno 2019 tra capitoli di spesa regionali appartenenti alla stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzione A10 e A20)";

considerato che con le sopraindicate DD.GG.RR. n. 8566 del 22.3.2019 e n. 19- 379 dell'11.10.2019 sono state assegnate risorse sul pertinente capitolo 178788/19 del bilancio di previsione 2019-2021 (missione 7 programma 1 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo") per la somma complessiva di euro 2.342.000,00;

stabilito di destinare la somma di euro 700.000,00 per la concessione dei contributi per l'anno 2019 alle ATL, soggetti titolari degli IAT, per le spese di gestione degli uffici di informazione, direttamente o indirettamente gestiti, ai sensi dell'art. 19, comma 3, L.r. 14/2016;

stabilito di demandare alla competente Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l'approvazione del riparto e dell'assegnazione di tali contributi secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 23 – 6513 del 23.2.2018;

vista la legge regionale del 19 marzo 2019 n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

visto il Decreto Legislativo n. 175 del 19 Agosto 2016;

visto il Decreto Legislativo n. 97 del 25 Maggio 2016;

vista la Legge Regionale n. 14 dell'11 luglio 2016 e smi, in particolare l'art. 19 comma 3;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità al disposto del titolo 2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell'allegato alla DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di destinare la somma di euro 700.000,00 per la concessione dei contributi per l'anno 2019 alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), al fine di garantire la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) da parte delle medesime, in adempimento a quanto previsto dall'art. 19, comma 3 della L.R. n. 14/2016 e smi;
- di demandare alla competente Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l'approvazione del riparto e dell'assegnazione dei contributi per l'anno 2019 secondo i criteri approvati con D.G.R. n. 23 – 6513 del 23.2.2018.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" nonché dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

(omissis)